



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica.

Comune di Sommacampagna-VR		
	27/6/2012 Nr. 0007730	
	Titolario	
	6	3

Partita IVA 00259810232



Egr. Sig.

Sandrini Beniamino
Via del fante, 21
37066 Sommacampagna / Caselle

e. p.c.

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Verona
Via dello Zappatore n. 1
37100 Verona.

Oggetto: Procedimento di verifica dell'acquisibilità al patrimonio comunale di aree, presso l'Aeroporto Valerio Catullo, sulle quali insistono opere illegittimamente realizzate in assenza di Valutazione di Impatto Ambientale. Comunicazioni.
Segnalazione n. 11419 del 14.09.2011 ed integrazioni del 25.10.2011 n. 13917 – del 11.11.2011 n. 14384 e del 18.11.2011 n. 14485.

Si fa riferimento al procedimento avviato con nota prot. n. 127109 del 12.10.2011, per portarla a conoscenza dell'esito degli accertamenti condotti e delle conseguenti determinazioni in merito.

Rilevo innanzi tutto che, nonostante questo ufficio abbia inoltrato le sue segnalazioni sia alla Soc. di gestione aeroportuale che all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito denominati ENTI), al fine di acquisire eventuali contro deduzioni in merito, non sono pervenute dagli stessi, nei termini indicati e neanche successivamente alla loro decorrenza, scritti, note, memorie, informative e/o quant'altro potesse essere utilizzato nel procedimento avviato.

Parallelamente, si evidenzia, che questo ufficio, non ha potuto non tener conto di specifiche valutazioni scritte da parte dei predetti ENTI, ancorché riferite od acquisite da altro procedimento (ma inerenti specificamente alle questioni trattate) in atti presso questo Comune.

In particole si fa riferimento al procedimento / Caso EU-Pilot 240/08/ENVI ed alle comunicazioni / valutazioni ad esso afferenti, inerenti alle questioni qui nuovamente sollevate ed evidenziate, nonché alle relative conclusioni.

Queste ultime, ad avviso dello scrivente non possono essere ignorate, in quanto espressione di valutazioni di merito relative all'applicazione delle procedure italiane e comunitarie connesse con la Valutazione di Impatto Ambientale.

In particolare si ritiene che non possa essere ignorato quanto sostenuto dall'E.N.A.C. in merito, giusta nota 0060825/API/DIRIGEN del 09.09.2009, con la quale ha dichiarato l'esclusione della valutazione degli *... interventi di recente attuazione, con riferimento alle infrastrutture di pertinenza civile, che questo Ente ha autorizzato ... in quanto ... si riferiscono ad opere che non comportano incrementi della capacità, ma migliorano le condizioni operative e di sicurezza dell'infrastruttura.*

Questo Ufficio non può che prendere atto di tali valutazioni, con particolare riferimento al giudizio espresso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea che, con nota n. 16480 del 123.01.2010, ha avuto modo di affermare che:

*"Da un esame approfondito delle informazioni raccolte, unitamente alla pur voluminosa documentazione da Lei trasmessa a questi servizi, **non è possibile a questi servizi giungere alla conclusione che le modifiche o estensioni** (cioè gli interventi realizzati a far data dal 1999) **controverse fossero suscettibili di notevoli ripercussioni dell'ambiente, tali da rendere obbligatori uno screening ai sensi della direttiva VIA, e pertanto non è possibile contestare la valutazione operata dalla autorità nazionali competenti. Le statistiche relative al traffico aereo, passeggeri e merci, nel periodo considerato, come pure le informazioni relative all'utilizzo del suolo, desunte dalle immagini aeree portate alla nostra attenzione, **non sono sufficienti a dimostrare inequivocabilmente una relazione causa-effetto tra le modifiche o estensioni autorizzate nel periodo considerato e l'incremento del traffico aereo e dell'utilizzo del suolo**".***

Per quanto di competenza le confermo che l'elenco delle principali opere che risultano a questo Comune essere state autorizzate dal gennaio 1999, corrisponde sostanzialmente all'elenco che la predetta Commissione ha esaminato, come allegato alla suddetta comunicazione, rilevando che gli interventi di ampliamento della Palazzina Scalo merci (luglio 99) e la riqualificazione operativa della pista e del piazzale di sosta degli aeromobili e dei raccordi YE con realizzazione della bretella T1, non sono stati oggetto di procedimenti autorizzativi noti o che hanno coinvolto questo comune.

Nel merito si richiamano, per completezza di informazione, le disposizioni della Circolare Ministeriale n. 1408 del 23.02.1996 che prevede (al punto D) che talune singole opere da eseguire negli aeroporti (non inserite in piani approvati) possano essere realizzate con la sola approvazione in linea tecnica da parte della Direzione generale dell'aviazione civile e il successivo invio alla Direzione generale del Coordinamento territoriale (DI.CO.TER) che ne accerta la conformità urbanistica ed emette il provvedimento autorizzativo, fatta salva l'opportunità di indire una conferenza dei servizi per l'esame congiunto degli interessi territorialmente coinvolti.

Per altro, con riferimento ad eventuali violazioni di legge, vanno richiamate le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08, ed in particolare il comma 4 che disciplina la fattispecie di opere // interventi realizzati in assenza o in violazione delle procedure di V.I.A., rinviando ogni determinazione all'Autorità Competente (nel caso Ministero dell'Ambiente // Regione), cioè alla **pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, ..., e l'adozione dei provvedimenti nel caso di V.I.A. ..., che ... valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, ... può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.**

Nel caso invece di eventuale annullamento in via giudiziaria o in autotutela di autorizzazioni o concessioni di intervento od opere soggetti alla disciplina, ma rilasciate senza previa V.I.A. e/o screening, l'Autorità Competente esercita tali poteri previa nuova valutazione di impatto ambientale (comma 5 art. 29)..

Nel merito, quindi, si ritiene che fino ad intervenute determinazioni, da parte della predetta autorità, nel senso suddetto, non sussistano i presupposti normativi per eventualmente procedere in applicazione delle citate disposizioni di legge, per quanto di competenza.

* * * *

Relativamente all'applicabilità al caso in esame delle procedure inerenti l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di aree e/o immobili abusivamente realizzati e/o trasformati, vanno richiamate le disposizioni dell'art. 31 del D.P.R. 380/01.

Tali norme prevedono che (comma 3) l'inottemperanza all'ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, emessa con riferimento all'accertata abusiva realizzazione di opere e/o interventi in contrasto con la disciplina urbanistica / edilizia (comma1), comporta l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere stesse e delle aree di sedime.

Tale fattispecie non appare applicabile al caso in esame in quanto, come emerso in sede istruttoria ed in base a quanto accertato e desumibile dagli atti d'ufficio, gli interventi realizzati inerenti alle infrastrutture aeroportuali risultano essere stati sostanzialmente approvati sotto il profilo edilizio ed urbanistico attraverso provvedimenti di competenza Ministeriale, relativamente all'originario insediamento (pur non essendo questo ufficio in possesso di tutti gli atti di approvazione), e successivamente attraverso procedimenti riferibili all'art. 81 del D.P.R. 616/77 e/o al D.P.R. 383/94 (inerenti la realizzazione di opere di interesse statale) o comunicazioni ai sensi della specifica disciplina delle opere minori all'interno dei sedimi aeroportuali (vedasi la citata Circolare Ministeriale n. 1408/96), nonché con Concessioni Edilizie // Permessi di Costruzione (anche in deroga alle previsioni di P.R.G.) // Autorizzazioni Edilizie // SCIA-DIA.

Per quanto riguarda gli adempimenti di competenza, connessi all'eventuale annullamento di permessi di costruzione e/o di analogo atto amministrativo, in riferimento alle disposizioni dell'art. 38 del D.P.R. 380/01, si rileva che potranno essere attivati solamente successivamente

all'avvenuto intervento dell'Autorità ambientale Competente e laddove non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative violate.

Come già più sopra illustrato, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08, tali poteri vanno esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale, come per altro comunicato dall'ENAC relativamente al futuro "master plan" aeroportuale in fase di redazione.

Si ricorda per altro che, ai sensi dell'art. 39 del citato D.P.R., entro 10 anni dalla loro adozione, i provvedimenti comunali non conformi alla normativa vigente possono essere annullati dalla Regione, con le modalità descritte al comma 2 e con possibilità di sospensione dei lavori (comma3).

Su segnala infine, ai sensi degli art. 27 – 28 e 35 del D.P.R. 380/01, che nel caso di interventi statali non conformi alla disciplina urbanistica vigente od adottata, compete al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti d'intesa con il presidente della Giunta Regionale, l'adozione dei provvedimenti repressivi previsti, fermo restando il potere di autotutela dello Stato ed egli enti pubblici territoriali coinvolti.

Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto che con ricorrano gli estremi di un intervento per l'acquisizione delle aree contestate e delle relative opere al patrimonio comunale.

Si rimane a Vs disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Sommacampagna 27.06.2012.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Saftori Arch. Paolo